



Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua del Terziario

**AVVISO N° 4/2025 SEMINARI
PROCEDURE DI PRESENTAZIONE
DI SEMINARI FORMATIVI - INFORMATIVI**

RISORSE STANZIATE

EURO 1.000.000,00

Avviso approvato con Delibera N. 3 C.d.A. del 19.03.2025



ART. 1 FINALITÀ	3
ART. 2 ESCLUSIONI.....	3
ART. 3 TIPOLOGIA DEI SEMINARI, DURATA E CONDIVISIONE CON LE PARTI SOCIALI.....	3
ART. 4 AZIENDE BENEFICIARIE E DESTINATARI FINALI	4
ART. 5 SOGGETTI ATTUATORI E EROGATORI E DELEGA A SOGGETTI TERZI.....	6
ART.6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	7
6.1 Risorse disponibili.....	7
6.2 Modalità di presentazione delle domande.....	8
6.3 Documentazione a corredo dei Seminari.....	8
6.4 Chiarimenti/Quesiti/FAQ.....	9
6.5 Tempi di presentazione e istruttoria formale.....	9
6.6 Soccorso istruttorio	9
6.7 Tempi di realizzazione e conclusione.....	10
ART.7 RISORSE	10
7.1 Finanziamento	10
7.2 Cofinanziamento obbligatorio.....	11
7.3 Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)	13
ART. 8 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE PRESENTATE	14
ART. 9 ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE	14
ART. 10 VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ.....	15
ART. 11 COMUNICAZIONE AI SOGGETTI BENEFICIARI.....	15
ART. 12 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO, ADEMPIMENTI E VINCOLI	15
12.1 Attribuzione del finanziamento	15
12.2 Documentazione di avvio attività	15
12.3 Documentazione da presentare ed erogazione del finanziamento	16
12.4 Modalità di erogazione e rimborso del seminario.....	16
12.5 Verifica della documentazione presentata e determinazione della spesa ammessa.....	16
ART. 13 REVOCA DEL FINANZIAMENTO	17
13.1 Ulteriori vincoli.....	17
ART. 14 SALDO DEL FINANZIAMENTO	18
ART. 15 TUTELA DELLA PRIVACY.....	18
ART. 16 CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	18
ART. 17 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ	18
ART. 18 COMUNICAZIONI UFFICIALI.....	19

ART. 1 FINALITÀ

Con il presente Avviso il Fondo FonTer intende offrire la possibilità di usufruire di Seminari Formativi, Informativi di approfondimento su tematiche innovative, che implicano la messa in atto di strategie di **trasformazione dei prodotti e processi produttivi**. Le competenze innovative potrebbero riguardare a titolo esemplificativo ambiti e processi d'innovazione tecnologica, organizzativa/amministrativa anche dovuta all'utilizzo dell'intelligenza artificiale (A.I.), la sostenibilità energetica, ambientale e digitale per lo sviluppo dell'impresa, l'economia circolare.

I mutamenti legati alle innovazioni possono essere sostenuti, oltre che da investimenti materiali e tecnologici, anche da investimenti cosiddetti immateriali legati alla formazione e all'acquisizione di nuove competenze da parte del personale delle aziende.

Le attività di cui al presente Avviso sono rivolte a platee ampie di utenti provenienti sia da più aziende (pluriaziendale), sia da una sola azienda (monoaziendale), coinvolti in percorsi di conoscenza e approfondimento tramite interventi seminariali di approfondimento.

ART. 2 ESCLUSIONI

Sono escluse dal finanziamento le domande di contributo i cui interventi seminariali rispondono agli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lsg n. 81/2008 e s.m.i.; L/106.09; Circ. 29.07.2011; Accordo Stato – Regioni 21/12/2011 e s.m.i.; circ. 125 del 25.07.2012, circ. 128 del 7 luglio 2016); Regolamento (UE) n. 2016/679; general data protection regulation; soft skills comportamentali e relazionali (es. leadership, gestione del team, negoziazione, comunicazione) e competenze linguistiche di qualsiasi livello.

Nell'ambito di un medesimo Seminario è possibile coinvolgere aziende di settori differenti a condizione che appartengano alla medesima Macro Area territoriale, pena la non ammissibilità.

NB: Sono escluse dalla presentazione delle domande di finanziamento a valere sul presente Avviso, le aziende beneficiarie di finanziamenti a valere sull'Avviso N. 5-2024 Salute e Sicurezza e/o sull'Avviso N. 2/2025 Fast Neo.

ART. 3 TIPOLOGIA DEI SEMINARI, DURATA E CONDIVISIONE CON LE PARTI SOCIALI

I seminari possono realizzarsi attraverso **attività di aula o in alternativa attraverso webinar**. Il webinar si configura come una lezione virtuale interattiva con un gruppo relatori che si rivolge a un pubblico online con accesso da remoto, secondo un calendario prestabilito.

In ogni caso i seminari sono gestiti in un'unica unità didattica finalizzata alla formazione, informazione e/o approfondimento di contenuti inerenti alle finalità indicate nel progetto formativo.

I contenuti del seminario debbono essere descritti in modo dettagliato nella sezione del Formulario "Progetto Formativo" in corrispondenza del campo "descrizione generale dell'intervento formativo".

L'attività seminariale prevede almeno 15 partecipanti e una durata di 8 ore; tale attività deve essere descritta dettagliatamente nella presentazione della domanda di contributo (Formulario).

L'attività formativa in presenza deve essere gestita in un'unica sessione didattica (unica giornata) la cui durata e partecipazione, nel giorno e nelle ore stabiliti, deve essere comunicata al Fondo almeno 2 giorni prima.

Solamente in caso di modalità **webinar, la durata del seminario può essere suddivisa su un numero massimo di tre (3) incontri** per un totale di 8 ore secondo un calendario comunicato al Fondo almeno 2 giorni prima di ciascun incontro. Ai fini della gestione e rendicontazione il webinar è assimilabile all'attività formativa in modalità e-learning e dunque deve effettuarsi nel rispetto delle Linee Guida nelle Linee Guida

FAD pubblicate sul sito e ivi allegate in appendice nella modulistica di presentazione.

Ciascuna azienda può essere beneficiaria **di un solo Seminario, pena la non ammissibilità della domanda di contributo successiva alla prima in ordine cronologico.**

L'importo riconosciuto per l'attività Seminariale è a corpo, ed è così quantificato:

N° partecipanti	Durata	Contributo
Da 15 partecipanti e oltre	8 ore	€ 5.000,00

Il valore del contributo richiesto del singolo seminario, al netto del cofinanziamento privato se dovuto, non può superare il massimale di previsto, pena la non ammissibilità del Seminario Formativo.

Pena la NON Ammissibilità, l'Avviso N. 4/2025 Seminari deve essere corredato da **Accordi Sindacali** che corrispondono alle seguenti modalità:

- A.** a livello Aziendale, **in presenza di Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)** in azienda, gli accordi sindacali di condivisione debbono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'azienda o altro soggetto delegato e dalla **maggioranza dei componenti delle RSU elette dai lavoratori che aderiscono a CGIL e/o CISL e/o UIL**, utilizzando il modello di Accordo Aziendale allegato al presente Avviso (*Allegato 2 - modulistica di presentazione*);
- B.** a livello Aziendale, **in presenza di Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)** gli accordi sindacali di condivisione debbono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'azienda o altro soggetto delegato e dalla/e RSA che detiene/egono almeno il 50% +1 delle deleghe di adesione ai sindacati CGIL e/o CISL e/o UIL.

In riferimento ai **punti A e B** l'azienda è tenuta a rispettare le seguenti indicazioni:

- i)** Fornire adeguata informazione alle RSU e/o RSA che, non avendone i requisiti, non hanno sottoscritto l'Accordo sindacale
- ii)** Fornire idonea documentazione inerente al requisito della rappresentanza delle RSU e/o RSA che hanno sottoscritto l'accordo sindacale di condivisione.

Qualora in azienda non siano presenti né RSU né RSA l'Accordo Sindacale dovrà essere sottoscritto dalle OO.SS. Territoriali e/o di livello superiore come di seguito indicato al **punto C**

- C.** a **livello Territoriale**, sottoscritti dalle Aziende beneficiarie e/o CONFESERCENTI e da **tutte** le organizzazioni Sindacali facenti capo alle CONFEDERAZIONI e/o FEDERAZIONI DI CATEGORIA di **CGIL, CISL e UIL di livello territoriale** (*Allegato 3 - modulistica di presentazione*);
- D.** in presenza di **Accordi Quadro Regionali** l'azienda ubicata nella Regione di riferimento può aderire all'Accordo Quadro Regionale inviando **obbligatoriamente** alle Parti Sociali firmatarie sia il progetto formativo sia l'apposito "Modulo di adesione all'Accordo Quadro" il cui format è reso disponibile da FonTer.

In merito al **punto D)** le aziende possono avvalersi degli Accordi Quadro Regionali sottoscritti in riferimento all'Avviso N. 4/2025 Seminari pubblicati sul sito istituzionale del Fondo.

Il Modulo di Adesione all'Accordo Quadro deve essere **obbligatoriamente** inviato alle Parti Sociali firmatarie degli Accordi Quadro Regionali e anche al Fondo insieme alla documentazione richiesta a corredo del Progetto, (*allegato 4 - modulistica di presentazione*).

In merito alla disponibilità degli Accordi Quadro Regionali è necessario consultare il sito di FonTer nella sezione dedicata all'Avviso N. 4/2025 Seminari.

ART. 4 AZIENDE BENEFICIARIE E DESTINATARI FINALI

Possono beneficiare dei finanziamenti a valere sul presente Avviso le Aziende aderenti e neo aderenti.

Le aziende beneficiarie di finanziamenti a valere sull'Avviso N. 5-2024 Salute e Sicurezza e/o sull'Avviso N. 2/2025 Fast Neo sono escluse dalla presentazione di domande di finanziamento a valere sul presente Avviso.

A valere sul presente Avviso ciascuna azienda può beneficiare unicamente di **1 Seminario Formativo**. Le aziende beneficiarie del finanziamento si obbligano a mantenere l'adesione al Fondo per tutto il periodo di svolgimento dell'attività seminariale e fino alla chiusura della Rendicontazione.

Le aziende che hanno optato per il Conto Formazione non possono presentare domande di contributo a valere sul presente Avviso.

Le aziende beneficiarie del finanziamento hanno l'obbligo di dimostrare di essere in regola con i versamenti all'INPS del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 845/1978.

La **data di adesione al Fondo FonTer (gg/mm/anno) deve essere precedente alla data di avvio del Seminario**. A tal fine è fatto obbligo per l'Azienda richiedente e il Soggetto Attuatore assicurarsi che l'adesione sia stata completata alla data di inizio del seminario, pena la revoca del finanziamento.

Le aziende **neo-aderenti** e in attesa di validazione da parte di INPS, in caso di non disponibilità del Cassetto Previdenziale recante l'adesione a FonTer, hanno l'obbligo pena la non ammissibilità:

- di dichiarare l'avvenuta adesione al Fondo FonTer con apposita **autocertificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'azienda beneficiaria** ai sensi del D.P.R.445/2000 e di **allegare la copia/stampa della denuncia aziendale del flusso UNIEMENS con relativa ricevuta di invio all'INPS** da cui si evinca chiaramente l'iscrizione al FonTer (**Codice FTUS**).

Esse inoltre sono tenute al rispetto delle seguenti condizioni:

- a mantenere l'adesione a FonTer per un periodo non inferiore ai 36 mesi, decorrente dalla data di approvazione del finanziamento, e, a prescindere dalla tempistica di svolgimento delle attività formative e rendicontative, comunque a non revocare l'adesione al Fondo prima della chiusura della verifica della documentazione di rendicontazione da parte del Fondo.

IMPORTANTE: Pena la revoca del finanziamento, le attività formative debbono essere avviate con data successiva alla data effettiva di adesione al Fondo FonTer risultante dal cassetto previdenziale. Di conseguenza resta in capo al soggetto attuatore l'obbligo di verificare che l'adesione sia andata a buon fine prima della data di effettivo avvio delle attività formative, inviando al Fondo il Cassetto Previdenziale.

Nel caso in cui dal Cassetto Previdenziale l'adesione risulta non attiva l'azienda deve sospendere l'attività formativa e inviare tempestiva comunicazione al Fondo che procederà con la revoca del finanziamento.

NB: In presenza di seminari Multi Aziendali le aziende beneficiarie sia aderenti sia neo aderenti debbono appartenere alla medesima Macro Area di cui al successivo articolo 7 pena la non ammissibilità.

A valere sul presente Avviso i destinatari finali delle attività sono lavoratori/trici per i quali l'azienda versa il contributo della disoccupazione involontaria "DS" derivante dal versamento del contributo di cui all'art. 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978 n. 845, come di seguito indicato:

- a) lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
- b) lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato, in essere, di durata almeno di 3 mesi;
- c) lavoratori/trici stagionali che, nell'ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del Progetto, abbiano lavorato con contratto di durata almeno di 3 mesi alle dipendenze di aziende assoggettate al contributo dello 0,30 ed aderenti al Fondo¹;
- d) lavoratori con contratto di apprendistato (apprendistato professionalizzante), ad esclusione della

¹ Ivi compresi i lavoratori in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di precedenza, i lavoratori con contratto a termine, anche a fronte di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

formazione obbligatoria.

- e) lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e s.m.i e ai sensi della G.U. 307 del 28 dicembre 2021). Tale misura si applica nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato in riferimento al cofinanziamento. In tal caso il numero di lavoratori coinvolti da misure di integrazione salariale e/o ammortizzatori sociali deve essere espressamente indicato nell'accordo sindacale a corredo del seminario e nel formulario on line nell'apposita sezione; *nota G.U. 307 del 28 dicembre 2021 241. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».*

I soggetti di cui alle lettere **c), d), e)** possono essere beneficiari dell'azione formativa, fermo restando il rispetto degli obblighi di cofinanziamento, se dovuto.

Sono esclusi i dipendenti occupati alle dipendenze di aziende agricole (braccianti agricoli) per i quali vengono dichiarati i dati retributivi e contributivi attraverso il "Modello DMAG".

L'individuazione dei destinatari delle azioni formative deve avvenire in coerenza e nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. (Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna), e deve tenere in considerazione i lavoratori/trici immigrati, con disabilità; over 50.

Possono partecipare ai percorsi formativi in qualità di "Uditori" i titolari delle aziende beneficiarie.

L'azienda, ai fini del buon esito dell'attività finanziata, dovrà garantire la partecipazione del lavoratore in formazione.

ART. 5 SOGGETTI ATTUATORI E EROGATORI E DELEGA A SOGGETTI TERZI

Le domande di contributo possono essere presentate esclusivamente da enti di formazione accreditati a FonTer.

In caso di candidatura Multiaziendale il soggetto erogatore si impegna a gestire il seminario su delega delle aziende beneficiarie del seminario.

La domanda di accreditamento deve essere presentata on line sul sito www.fonter.it mediante il tasto in alto a destra REGISTRATI SONO UN ENTE.

Accreditamento delle Agenzie/Enti di Formazione

FonTer riconosce l'accREDITamento al Fondo agli enti in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Gli enti di formazione accreditati per la gestione della formazione continua presso una delle Regioni.
- 2) Gli enti di formazione continua dotati di certificazione di qualità conforme alla norma dello standard Europeo UNI EN ISO 9001:2015, in possesso dei seguenti requisiti:
 - documentata esperienza nel campo della formazione continua nel quadriennio precedente la richiesta di accreditamento;
 - disponibilità logistiche a norma D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
 - capacità gestionali, rendicontative e competenze professionali per la gestione dell'attività formativa.

L'accREDITamento deve avvenire antecedentemente alla presentazione della Manifestazione di Interesse presentata dal Soggetto proponente. Gli enti di formazione accreditati per la gestione della formazione continua presso una delle Regioni invieranno a FonTer le informazioni relative all'avvenuto accREDITamento (numero di codice regionale e data di accREDITamento).

Gli enti di formazione continua in possesso di certificazione di qualità conforme alla norma dello standard Europeo UNIENISO 9001:2015, invieranno a FonTer domanda di accreditamento con la documentazione relativa alla certificazione di qualità, all'esperienza maturata in materia di formazione continua nel quadriennio precedente, nonché alle dotazioni logistiche.

Il soggetto accreditato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a FonTer qualsiasi variazione relativa ai dati ed alle informazioni inerenti ai requisiti per l'accreditamento presso il Fondo. Dell'avvenuto accreditamento verrà data comunicazione al soggetto richiedente.

Il Fondo procederà alla revoca dell'accreditamento per i soggetti che in fase di gestione di attività finanziata commettano irregolarità di natura amministrativa e gestionale o nel caso venga meno uno dei requisiti.

Prima della presentazione dei Percorsi Formativi a valere sul presente Avviso il Soggetto Attuatore ha altresì l'onere di consultare:

- le Procedure di presentazione e la documentazione a corredo dei percorsi formativi a valere sul presente Avviso;
- il sito nella sezione dedicata all'Avviso N. 4/2025 Seminari in cui sono indicate le date di scadenza e le risorse disponibili per ciascuna sessione di presentazione e ogni altra comunicazione resa necessaria da FonTer;
- il Manuale di Gestione e Rendicontazione pubblicato sul sito nella sezione dedicata all'Avviso N. 4/2025 Seminari.

Non è ammessa la sostituzione del Soggetto Attuatore. Eventuali richieste di sostituzione non verranno in alcun caso prese in esame.

NB: Gli Enti Attuatori possono presentare domande di contributo per conto delle aziende aderenti a FonTer per un ammontare massimo pari al 20% della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna Macro Area.

ART.6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1 Risorse Disponibili

L'Avviso N. 4/2025 Seminari ha una dotazione finanziaria complessiva di **euro 1.000.000,00** ripartita su tre Macro Aree come indicato nel successivo Articolo 7.1.

I Seminari sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse stanziare in ciascuna Macroarea secondo quanto descritto all'art. 7 del presente Avviso.

Lo svolgimento di attività formative in modalità e-learning deve effettuarsi nel rispetto delle Linee Guida FAD pubblicate sul sito e ivi allegate in appendice nella modulistica di presentazione.

FonTer procede a finanziare le domande di contributo ammesse al finanziamento secondo l'ordine cronologico di salvataggio in piattaforma.

È possibile presentare domande di contributo entro la data e l'orario di scadenza pubblicati sul sito a partire dalla I^a Sessione di Presentazione fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

La documentazione obbligatoria (vedi Check list nella Modulistica di presentazione) deve pervenire al Fondo entro date e orario pubblicati sul sito.

Eventuali modifiche o comunicazioni ai soggetti attuatori verranno pubblicate sul sito www.fonter.it nella sezione dedicata all'Avviso N.4/2025 Seminari.

I Seminari saranno finanziati per intero fino ad esaurimento delle risorse disponibili su ciascuna sessione, in ordine cronologico di salvataggio del formulario in piattaforma.

In caso di non capienza delle risorse disponibili, il finanziamento viene assegnato tenendo conto

dell'ordine cronologico di validazione/presentazione del formulario in piattaforma (*fa fede la data di validazione riportata sulla stampa della ricevuta di validazione/presentazione del progetto*).

Fatto salvo l'ordine cronologico di presentazione, nell'ambito della singola Sessione FonTer potrà avvalersi dello scorrimento della Graduatoria al fine di assegnare per intero tutte le risorse disponibili.

Il C.d.A. del Fondo ha la facoltà di decidere ulteriori e diverse assegnazioni delle risorse in base alle esigenze riscontrate nel corso della validità dell'Avviso.

6.2 Modalità di presentazione delle domande.

Le domande di contributo possono essere presentate esclusivamente da enti di formazione accreditati a FonTer.

FonTer farà riferimento all'ordine cronologico di validazione del formulario in piattaforma. Le domande di contributo che eccedano il massimale fissato non saranno ammesse.

Il Seminario Formativo dovrà essere redatto esclusivamente sulla piattaforma presente sul sito istituzionale di FonTer (www.fonter.it).

Per accedere al formulario on-line sarà necessario effettuare una procedura di registrazione sul portale istituzionale del Fondo, così da ottenere gli identificativi personali (username e password). Terminata la redazione del progetto formativo il software ne consentirà l'invio telematico. Pena la non ammissibilità, la domanda di contributo dovrà essere validata/presentata in piattaforma entro e non oltre la data e l'orario indicate sul sito istituzionale nella sezione dedicata all'Avviso N. 4/2025 Seminari.

Successivamente alla presentazione del progetto formativo non può essere modificato in nessuna delle sue parti. Il Fondo respingerà d'ufficio qualsiasi richiesta di modifica e/o rettifica del Formulario validato

La piattaforma consente la validazione di un seminario ogni 60 minuti, pertanto, pur collegandosi al proprio profilo da diversi computer, **il soggetto proponente potrà salvare esclusivamente 1 CIP ogni ora (60 minuti)**.

Le domande di contributo pervenute fuori dai termini indicati per ogni singola sessione di presentazione sono considerate NON Ammesse.

Le domande di contributo Non Ammesse e/o Ammesse e Non Finanziate possono essere ripresentate nelle Sessioni successive, stante la disponibilità delle risorse.

Al fine di essere esaminate con riferimento alla rispettiva Sessione di Presentazione, le domande di contributo devono essere validate in piattaforma e corredate di tutta la documentazione richiesta di cui al successivo paragrafo 6.3 entro i termini (data e orario) indicati sul sito.

Dopo apposita istruttoria di ammissibilità, l'esito delle domande di contributo pervenute sono oggetto di ratifica da parte del C.d.A. di FonTer. Qualora le domande di contributo pervenute in ciascuna Sessione di Presentazione eccedano la disponibilità finanziaria disponibile, verranno prese in considerazione le domande in ordine cronologico di validazione del formulario in piattaforma fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria stessa. Le altre domande pervenute verranno dichiarate Non Ammissibili senza alcun obbligo a carico di FonTer.

6.3 Documentazione a corredo dei Seminari Formativi

Pena la non ammissibilità, la documentazione a corredo del Seminario prevista nella Lista di Controllo (*Allegato 0_Check List modulistica di presentazione*) deve essere caricata sulla piattaforma, **in un unico file pdf**, entro i termini di scadenza (date e orario) indicati sul sito

Le richieste di contributo pervenute al Fondo con modalità diversa da quella indicata non verranno inviate alla istruttoria di valutazione.

IMPORTANTE: I documenti debbono recare la firma del Legale Rappresentante e il timbro leggibile. La mancanza di uno di questi elementi è motivo di esclusione dalla procedura di ammissibilità.

I termini per la presentazione sono stabiliti dal presente Avviso e le date delle singole Sessioni di Presentazione verranno pubblicate nell'area dedicata all'Avviso sul portale istituzionale del Fondo (www.fonter.it).

6.4 Chiarimenti/Quesiti/FAQ

Eventuali richieste di chiarimenti in merito ai contenuti del presente Avviso dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo: formazione@fonter.it. Le mail dovranno recare nell'oggetto "Quesiti Avviso N.4/2025".

Il Fondo si riserva di inviare le risposte direttamente ai soggetti interessati. Eventuali risposte e relative domande in forma anonima, finalizzate a fornire chiarimenti di interesse generale, saranno pubblicate sotto forma di FAQ esclusivamente nell'area dedicata all'Avviso sul portale istituzionale del Fondo. I soggetti interessati sono tenuti a prendere visione dei chiarimenti ivi forniti.

6.5 Tempi di presentazione e istruttoria formale

La struttura tecnica di FonTer provvede alla valutazione di ammissibilità, tramite istruttoria delle domande, di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione. Il Fondo prende in carico le domande di contributo presentate on-line secondo l'ordine cronologico di salvataggio e inviate complete della documentazione, nel rispetto dei termini di scadenza e dei requisiti di ammissibilità indicati al successivo articolo 8.

Le domande di contributo non conformi ai requisiti di ammissibilità **non saranno ammesse**.

Al termine dell'istruttoria formale, le domande di finanziamento, dichiarate ammissibili o non ammissibili secondo quanto disposto all'articolo 8 delle presenti procedure, saranno sottoposte al vaglio del C.d.A. del Fondo che deciderà su di esse in via definitiva. Se le richieste di finanziamento pervenute eccedono la disponibilità finanziaria per ogni Sessione di Valutazione, verranno prese in considerazione le domande in ordine cronologico di salvataggio in piattaforma fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria stessa. Le residue domande pervenute verranno dichiarate *Non Ammissibili* senza che ciò implichi alcun obbligo a carico di FonTer.

FonTer provvede a pubblicare sul sito istituzionale le Graduatorie delle domande ammesse o non ammesse al finanziamento nell'ambito della sessione mensile, di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di contributo comprensiva della documentazione (*escluso il mese di agosto*).

La pubblicazione della graduatoria ratificata dal C.d.A. costituisce la comunicazione ufficiale al soggetto attuatore dell'ammissione o della non ammissione al finanziamento.

In ogni caso l'esito della graduatoria verrà comunicata all'ente erogatore tramite notifica automatica generata dalla piattaforma.

6.6 Soccorso istruttorio

Il Soccorso istruttorio opera nell'ambito della disciplina generale del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, in base alla quale "il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e ordinare esibizioni documentali".

In tali casi il Fondo invia una richiesta di chiarimento e/o integrazione indicando le modalità e il termine di 5 giorni lavorativi entro il quale deve pervenire quanto richiesto, pena la non ammissibilità.

NB: Quando si apre il soccorso istruttorio il progetto/cip viene riportato automaticamente nello stato "VALIDATO" per consentire di nuovo il caricamento del pdf entro il termine richiesto. In questi casi deve

essere ricaricato di nuovo il pdf unico comprensivo dell'integrazione richiesta. Dopo aver caricato il pdf completo dell'integrazione si deve cliccare di nuovo sul pulsante "PRESENTA PROGETTO".

In mancanza di integrazione dei documenti oggetto di soccorso istruttorio entro i termini richiesti dal Fondo, il progetto verrà ritenuto Non ammesso.

6.7 Tempi di realizzazione e conclusione

I Seminari debbono **essere avviati tassativamente entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento** (data di invio della notifica di finanziamento) pena la decadenza del contributo concesso e conseguente disimpegno automatico dell'importo, previa comunicazione di sollecito da parte del Fondo.

IMPORTANTE: Pena la revoca del finanziamento, le attività formative debbono essere avviate con data successiva alla data effettiva di adesione al Fondo FonTer risultante dal cassetto previdenziale. Di conseguenza resta in capo al soggetto che ha presentato la richiesta di finanziamento (ente attuatore) l'obbligo di verificare che l'adesione sia andata a buon fine prima della data di effettivo avvio delle attività seminariali e di inviare al Fondo il Cassetto Previdenziale

L'attività di **rendicontazione deve avvenire entro e non oltre 60 giorni** dalla data di chiusura della gestione dinamica e secondo le disposizioni indicate nel Manuale e nella Modulistica di Gestione e Rendicontazione dell'Avviso N. 4/2025 Seminari pubblicato sul sito di FonTer.

Qualora, decorso il termine indicato, il beneficiario non abbia terminato il seminario formativo previsto ovvero non abbia provveduto a rendicontarlo, FonTer provvede alla revoca del finanziamento assegnato e al disimpegno automatico dell'importo. Conseguentemente, il costo dell'eventuale attività svolta non potrà essere rimborsato e rimarrà interamente a carico del titolare del finanziamento (*azienda*).

Il soggetto erogatore è tenuto ad inoltrare tramite piattaforma entro 2 giorni dall'avvio dell'intervento formativo la "Comunicazione di Avvio" contenente il calendario dell'attività e l'elenco degli allievi partecipanti.

Il periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto e tra il 22 dicembre e il 6 gennaio non è considerato utile ai fini delle scadenze dell'intero iter procedurale dei progetti formativi/seminari.

ART.7 RISORSE

7.1 Finanziamento

Il C.d.A. di FonTer ha stanziato la somma complessiva di **EURO 1.000.000** (*un milione*) per il finanziamento del presente Avviso.

La somma sopra indicata è ripartita su tre Macro Aree come indicato nella tabella di seguito:

Macro Area	Regioni	Risorse
Nord Ovest- Nord Est e Centro	Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli V.G., Emilia Romagna Toscana, Lazio	€ 450.000
Sud e Isole	Sardegna, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia	€ 450.000
Regioni rientranti nella categoria Transizione 2021-2027	Umbria, Marche, Abruzzo	€ 100.000

Gli Enti Attuatori possono presentare domande di contributo per conto delle aziende aderenti a FonTer per un ammontare massimo pari al **20% della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna Macro Area**.

IMPORTANTE: In presenza di seminari MULTIAZIENDALI le aziende beneficiarie debbono appartenere alla medesima Macro Area, pena la non ammissibilità.

I Seminari sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse stanziato per ciascuna Macro Area. Il valore del contributo richiesto del singolo Seminario, al netto del cofinanziamento privato se dovuto, non può superare il massimale di previsto, pena la non ammissibilità del Seminario Formativo.

Ciascuna azienda potrà presentare domanda di contributo entro il plafond di seminario massimo fissato.

Il C.d.A. di FonTer potrà deliberare in merito a una diversa assegnazione delle risorse sulla base delle esigenze rilevate e della disponibilità delle risorse stanziato nel corso di validità del presente Avviso.

7.2 Cofinanziamento obbligatorio

Il costo di ciascun seminario è da considerarsi IVA esclusa e al netto del cofinanziamento obbligatorio a carico dell'azienda aderente a FonTer.

Vengono riconosciuti solo i costi indicati da FonTer nel presente Avviso ad esclusione di ogni caso i rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa. Le eventuali ulteriori spese costituiscono la quota a carico del richiedente (Cofinanziamento) e dovranno essere opportunamente rendicontate.

Il costo del lavoro del dipendente in formazione può costituire Cofinanziamento Obbligatorio.

Nel caso in cui il costo del lavoro dei dipendenti in formazione non riesca a garantire per intero la quota del Cofinanziamento Obbligatorio, l'azienda per la quota non coperta deve provvedere alla copertura della stessa attraverso la fornitura di servizi finalizzati alla realizzazione del Piano (*ad esempio fornitura aule didattiche, attrezzature, rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, eventuali ulteriori spese di iscrizione e di frequenza per i corsi*). Tale contributo deve essere dimostrato attraverso apposita documentazione contabile/amministrativa pena la revoca del contributo.

Il Cofinanziamento Obbligatorio va determinato sull'importo richiesto a FonTer, al netto dell'IVA.

Per ogni Seminario Formativo i soggetti beneficiari ammissibili (*art. 4 del presente Avviso*) debbono indicare il Regime di finanziamento e scegliere tra il Regolamento CE nr. 651/2014 "Aiuti alla Formazione Regolamento" e il Regolamento CE nr.2831/2023 "De Minimis" indicando l'opzione scelta nel seminario presentato e successivamente allegando apposita dichiarazione in fase di conclusione e rendicontazione delle attività.

➤ **Regolamento CE nr. 651/2014 - REGIME DI AIUTI ALLA FORMAZIONE**

Il Regolamento disciplina il regime di aiuti alla formazione del personale delle imprese fino al 31 dicembre 2020. Alle aziende che hanno effettuato l'opzione per questo Regolamento, ai fini della determinazione della intensità massima di finanziamento per loro ammissibile ed ai fini della determinazione della quota di cofinanziamento privato da rendicontare per il piano/progetto formativo, si applica (*i*) esclusivamente la definizione delle categorie di imprese adottata dalla Commissione Europea e allegata al Regolamento, oltre che (*ii*) la disciplina dei costi ammissibili dei piani/progetti di aiuto alla formazione (GUUE L 187 del 26 giugno 2014). L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:

- a)** di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- b)** di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Si segnala, altresì, che: è possibile cumulare liberamente l'aiuto «*De Minimis*» (Regolamento CE n. 2831/2023) con gli *Aiuti di Stato* esentati (previsti dal Regolamento n. 651/2014 – artt. 9 e seguenti). Se,

tuttavia, gli aiuti «De Minimis» e gli Aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento n. 651/2014, sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili sono da considerare cifre/importi intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (e ciò deve essere verificabile/comprovabile).

Il Regolamento non si applica: **a)** ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; **b)** agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a; **c)** agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. 5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: **a)** le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto; **b)** le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; **c)** le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

In relazione alle condizioni previste dalla normativa comunitaria si definiscono:

- **piccole** le imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 Milioni di euro oppure totale attivo patrimoniale non superiore a 10 Milioni di euro; nell'ambito delle piccole imprese si definiscono altresì microimprese le aziende che occupano meno di 10 dipendenti e che hanno un bilancio annuale inferiore o pari a 2 Milioni di euro;
- **medie** le imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 Milioni di euro. Tali imprese non debbono inoltre risultare controllate per una quota superiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto da altre imprese o gruppi rientranti nella categoria rispettivamente superiore;
- le imprese non rientranti nelle due categorie sopra descritte sono classificate **grandi**.

% di Cofinanziamento Privato - Regolamento (CE) nr. 651/2014		
Tipo di Impresa	% di Cofinanziamento Privato	% di Cofinanziamento in Presenza di Lavoratori Svantaggiati *
Grande Impresa	50 %	40 %
Media Impresa	40 %	30 %
Piccola Impresa	30 %	30 %

➤ **Regolamento CE nr.2831/2023 - REGIME DI AIUTI “DE MINIMIS”**

Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030 è in vigore il nuovo Regolamento 2831/2023 “*De Minimis*” che sostituisce integralmente il precedente Regolamento 1407/2013.

La nuova disciplina del "De Minimis", in vigore dal 1° gennaio 2024, implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire in 3 anni di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "De Minimis", superiori a 300.000 euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "De Minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa già approvati.

Il nuovo calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di 3 anni solari a base mobile partire dalla data di concessione dell'aiuto. Non si applica quindi più la previsione dei 3 esercizi finanziari.

A titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10/02/2025, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all'impresa unica dal 11/02/2022 al 10/02/2025.

In relazione alla possibilità di registrare gli aiuti a valere sui nuovi regolamenti De Minimis, si ricorda che, in linea con il consueto modello di funzionamento del Registro, è necessario che l'Autorità responsabile, abiliti preliminarmente il Fondo FonTer a tale possibilità utilizzando le funzioni di modifica della Misura di Aiuto e aggiungendo i regolamenti da applicare.

Nel caso un'agevolazione concessa in Regime De Minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

La regola “De Minimis” si applica anche nel caso in cui l'attività finanziata sia erogata, a favore delle aziende, da un ente di formazione.

NB: Le Aziende che attuano il Regolamento 2831/2023 per il presente Avviso, sono escluse dall'Obbligo del Cofinanziamento.

Per maggiori informazioni si raccomanda la presa visione del Regolamento 2831/2023:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831

7.3 Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)

Le richieste di contributo prima del finanziamento vengono inviate al Registro nazionale Aiuti di stato (RNA) al fine di verificare la tipologia degli Aiuti concessi. Nei casi di esito negativo dell'interrogazione dell'RNA, il contributo non sarà concesso.

L'articolo 52 comma 1 della legge 234/2012, in attuazione dell'accordo di Partenariato 2015-2016, ha istituito il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di espletare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli Aiuti di Stato o degli Aiuti *De Minimis*, nonché per la registrazione degli stessi per fini conoscitivi e di trasparenza; tale banca dati dovrà essere implementata ad opera dei soggetti concedenti con informazioni relative alle diverse tipologie di Aiuti concessi.

Si richiama l'attenzione dei Soggetti Erogatori (*soggetto attuatore*) e delle aziende beneficiarie sulla necessità di operare un'attenta e puntuale ricognizione di tutti i contributi pubblici ricevuti da ciascuna azienda beneficiaria e degli eventuali ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali, rilevanti nella scelta del Regolamento comunitario in materia di aiuti di Stato applicabile. Tale ricognizione potrà essere effettuata anche mediante la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Le risultanze del predetto Registro dovranno, tuttavia, considerarsi meramente indicative e dovranno essere opportunamente integrate mediante l'indicazione, in sede di attestazione ai sensi del Reg. UE n. 2831/2023, di tutti gli eventuali contributi pubblici “De Minimis” (in primis, quelli erogati da FonTer) che non dovessero essere stati ancora caricati nel Registro medesimo.

Il Registro Nazionale degli Aiuti è operativo a partire dal primo gennaio 2017 (data prorogata al 1° luglio 2017 con il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - art 6 comma 6).

ART. 8 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE PRESENTATE

Pena la Non Ammissibilità le Domande di Contributo debbono possedere i seguenti documenti/requisiti:

- a) Presentate dai soggetti di cui all'articolo 5 del presente Avviso.
- b) Destinate ad aziende aderenti e neo-aderenti a FonTer secondo quanto disposto al precedente articolo 4.
- c) Corredate di tutti i **documenti indicati nella check-list (Allegato 0_Lista di controllo documentazione obbligatoria)** e **obbligatoriamente caricati sulla piattaforma in un unico file pdf.**
- d) Corredate dalla copia della sezione del cassetto previdenziale attestante l'adesione a FonTer; nel caso in cui l'Azienda non abbia ancora la disponibilità della copia del cassetto previdenziale recante l'adesione a FonTer, dovrà essere resa apposita **autocertificazione** del Legale Rappresentante dell'azienda beneficiaria ai sensi del D.P.R.445/2000 e **di allegare la copia/stampa della denuncia aziendale del flusso UNIEMENS con relativa ricevuta di invio all'INPS** da cui si evinca chiaramente l'iscrizione al Fon.Ter (**Codice FTUS**). Non sono ammesse autocertificazioni da parte di aziende con data adesione antecedente il 1.01.2025.
- e) Corredate da copia del modello **Uniemens Ex. DM/10** inviato a INPS relativo al **mese in corso o almeno ai due mesi precedenti** rispetto al termine di salvataggio del formulario in piattaforma; N.B. **Non sono ammessi modelli Uniemens Ex. Dm/10 con data che precede due mesi la data di presentazione del progetto in piattaforma.**
- f) Compilate secondo i requisiti delle presenti procedure e caricate correttamente sulla piattaforma del Fondo.
- g) Corredate dell'adesione alla richiesta del Seminario da parte dell'azienda.
- h) Corredate dall'Accordo Sindacale di cui all'articolo 3 del presente Avviso.
- i) Formulario di presentazione on-line correttamente compilato e congruente tra le informazioni in esso contenute e le dichiarazioni allegate alla presentazione.
- j) Complete e corredate da tutte le informazioni e i documenti previsti: i documenti dovranno seguire l'ordine indicato nella *check-list* di presentazione (Allegato_0 della Modulistica di Presentazione).
- k) Pervenute al Fondo entro i termini di scadenza (data e orario) indicati sul sito.
- l) Del tutto conformi a quanto riportato nel presente Avviso.

Le domande pervenute prive di uno o tutti gli elementi di cui ai **Punti da a) a l)** ovvero presentate in modo incompleto e/o lacunoso saranno dichiarate **NON AMMISSIBILI**.

Le domande di contributo presentate cronologicamente successivamente all'esaurimento della disponibilità finanziaria del presente Avviso sono valutate Non Finanziabili. Il Seminario Formativo ritenuto Non finanziato può essere ripresentato purché inserito ex novo in piattaforma con un nuovo Codice Identificativo di Progetto (CIP) e corredato di tutta la documentazione obbligatoria ivi indicata.

ART. 9 ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE

Nelle more dell'adozione da parte del Fondo del Regolamento per la Individuazione e Validazione delle Competenze ai sensi del decreto ministeriale 115 del 9 luglio 2024, al termine del seminario finanziato a valere sul presente Avviso, i destinatari finali devono ricevere obbligatoriamente il **Documento di trasparenza in conformità alle disposizioni del decreto 16 gennaio 2013, n. 13.**

Gli obiettivi di apprendimento e/o l'attestazione delle competenze devono essere descritti in fase di progettazione del seminario.

I documenti di trasparenza o di validazione delle competenze sono obbligatori e dovranno essere caricati in piattaforma alla conclusione del piano formativo insieme al resto della documentazione di rendicontazione.

ART. 10 VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ

La Struttura Tecnica del Fondo effettua l'istruttoria di ammissibilità formale sulla base della completezza e correttezza della documentazione richiesta. I Piani sono ritenuti ammissibili o non ammissibili secondo i criteri indicati al precedente articolo 8. I seminari ammessi verranno finanziati secondo il criterio dell'ordine cronologico di salvataggio in piattaforma.

L'esito della valutazione di finanziamento è ratificato dal C.d.A. di FonTer di norma entro 60 giorni dalla presentazione. Il C.d.A. decide in via definitiva sul finanziamento e le graduatorie verranno successivamente pubblicate sul sito del Fondo (www.fonter.it).

ART. 11 COMUNICAZIONE AI SOGGETTI BENEFICIARI

FonTer provvede a esaminare le domande presentate, a notificare l'esito delle domande mediante la piattaforma istituzionale all'azienda richiedente e/o all'ente erogatore e/o agenzia specializzata, che ha sottoscritto il formulario dell'ammissione al finanziamento ed erogazione del Seminario. In ogni caso fa fede la Graduatoria dei percorsi/seminari ratificata dal C.d.A. e pubblicata sul sito del Fondo.

Non è ammessa in nessun caso la possibilità di avviare le attività formative in anticipo prima della notifica del finanziamento da parte del Fondo.

ART. 12 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO, ADEMPIMENTI E VINCOLI

12.1 Attribuzione del finanziamento

FonTer. assume l'impegno a finanziare, nei limiti di emissione stabiliti dal presente Avviso, il Seminario richiesto per il numero di lavoratori/trici che il soggetto erogatore ha dichiarato in fase di presentazione della domanda di contributo.

NB: Ciascuna azienda potrà essere beneficiaria di 1 Seminario Formativo.

La domanda di finanziamento del Seminario deve essere sottoscritta dall'azienda beneficiaria e/o dal soggetto attuatore. L'impegno finanziario è comunque vincolato alla presentazione della fattura relativa allo svolgimento delle attività Seminariali e nel rispetto integrale delle disposizioni procedurali e normative ivi previste, da parte dell'azienda/e richiedente/i.

In caso di revoca dell'azienda dal Fondo o di rinuncia da parte del soggetto attuatore alla realizzazione dell'attività Seminariale descritta, l'impegno finanziario assunto da FonTer decade contestualmente ed automaticamente. Nel caso in cui l'adesione dell'azienda al Fondo non vada a buon fine prima della data di avvio attività l'impegno finanziario assunto dal Fondo decade contestualmente ed automaticamente. Con la decadenza dell'impegno finanziario assunto FonTer è esonerato da ogni responsabilità nei confronti dei soggetti coinvolti (azienda, terzi coinvolti, ecc.).

12.2 Documentazione di Avvio Attività

In fase di avvio attività del seminario è richiesta al beneficiario (azienda) e/o all'Ente attuatore la sottoscrizione di una **Lettera d'Impegno** contenente le condizioni e i vincoli del finanziamento nonché la documentazione che il beneficiario e l'Ente attuatore sono tenuti a presentare all'avvio del Seminario. La Lettera d'Impegno deve essere caricata sulla piattaforma nella sezione gestione dinamica prima dell'avvio delle attività seminariali.

È possibile scaricare dalla piattaforma FonTer il **Registro Presenze** sul quale il lavoratore/trice, il/i docente/i apporranno la propria firma in concomitanza con ogni lezione frequentata (*unità didattica*). Il Registro Presenze, scaricato dalla piattaforma FonTer, deve essere firmato in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante del soggetto attuatore e allegato alla documentazione di rendiconto.

Si ricorda che il Registro Presenze è univoco, può essere stampato una sola volta e non possono essere richieste copie dello stesso.

Copia conforme del registro presenze dovrà essere allegata alla documentazione di rendiconto del Seminario inviata a FonTer.

In caso di utilizzo della modalità Web Seminar è possibile utilizzare il registro individuale generato dalla piattaforma ovvero autocertificazione a cui dovrà essere allegato il tracciato dell'accesso all'e-learning in entrata e uscita.

Le ore di formazione svolte in modalità E-Learning debbono essere documentate tramite l'Autocertificazione secondo il format predisposto dal Fondo ed allegato alle linee guida FAD, da allegare ai report generati dalla piattaforma con il tracciamento di tutte le informazioni tradizionalmente contenute nei registri cartacei. Se disponibili possono essere utilizzati registri generati dalla piattaforma di FonTer appositamente firmati dagli allievi presenti. Al registro presenze generato dalla piattaforma deve essere allegato obbligatoriamente il tracciato dell'accesso dei rapporti automatici prodotti dai sistemi informatici che le gestiscono.

12.3 Documentazione da presentare ed erogazione del finanziamento

FonTer effettuerà il pagamento del Seminario direttamente al soggetto attuatore accreditato a FonTer.

L'impegno finanziario in favore del Soggetto attuatore è comunque vincolato all'assegnazione e alla effettiva utilizzazione del Seminario da parte dell'azienda richiedente e al rispetto integrale delle disposizioni procedurali e normative previste dal presente Avviso. In caso di revoca o rinuncia da parte dell'azienda, FonTer provvederà ad annullare l'impegno assunto nei confronti dell'ente/azienda; in caso di revoca o rinuncia da parte di una o più aziende all'interno di un seminario pluriaziendale, FonTer provvederà a riparametrare l'impegno di spesa nei confronti dell'Ente attuatore e/o erogatore. Il pagamento del Seminario sarà effettuato direttamente all'ente attuatore e/o erogatore nel rispetto della normativa civilistica e contabile e previo esito positivo della verifica di regolarità della spesa sostenuta e conseguente determinazione del finanziamento concesso, in un'unica soluzione a fine progetto a fronte di documentazione richiesta come stabilito nel Manuale di gestione e rendicontazione pubblicato sul sito di FonTer.

12.4 Modalità di erogazione e rimborso del seminario

Entro i termini e le modalità indicate nel Manuale di Gestione e Rendicontazione pubblicato sul sito, il Fondo effettua il pagamento del seminario direttamente al soggetto attuatore nel rispetto della normativa civilistica e contabile e previo esito positivo della verifica di regolarità della spesa sostenuta e conseguente determinazione del finanziamento concesso.

L'impegno finanziario a favore dell'ente attuatore è comunque vincolato all'assegnazione ed effettiva utilizzazione dei percorsi da parte delle aziende richiedenti, al rispetto integrale delle disposizioni procedurali e normative previste nel presente Avviso e alla produzione di un protocollo/disciplinare interno destinato a tutti i dipendenti dell'azienda beneficiaria.

È possibile rinunciare al contributo tramite invio agli uffici del Fondo di apposita dichiarazione di rinuncia al progetto da parte del soggetto beneficiario. In caso di rinuncia a svolgere il percorso da parte dell'azienda beneficiaria FonTer provvede a revocare il contributo concesso.

12.5 Verifica della documentazione presentata e determinazione della spesa ammessa

Il finanziamento verrà erogato a conclusione dell'attività seminariale previa presentazione della

documentazione di rendicontazione indicata nel manuale di gestione e rendicontazione pubblicato sul sito.

La documentazione richiesta ai fini del riconoscimento del contributo è indicata nella Check-List Rendicontazione pubblicata sul sito del Fondo nella sezione dedicata all'Avviso in oggetto.

Il seminario non potrà essere erogato, e il costo rimarrà a carico del richiedente (azienda), qualora non si verifichino tutte le condizioni previste e finalizzate alla determinazione della spesa ammessa al finanziamento come indicato nel Manuale di gestione e rendicontazione.

Il Fondo considera ammissibili esclusivamente le modalità di pagamento con *(i)* bonifico bancario o con *(ii)* assegno bancario. Ogni altra modalità di pagamento non sarà presa in considerazione ai fini dell'erogazione del contributo.

ART. 13 REVOCA DEL FINANZIAMENTO

FonTer si riserva la possibilità di revocare in ogni momento i Seminari assegnati sulla base del monitoraggio (controllo) "in itinere ed ex post" se:

- ✓ Non sia completa la documentazione di cui al precedente Articolo 12.
- ✓ Non sussistano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8 e autocertificati dal richiedente.
- ✓ La frequenza del singolo lavoratore risulti inferiore al 90% delle ore previste dal percorso formativo.
- ✓ Non sia stato allegato copia conforme all'originale del Documento di trasparenza o Validazione/Certificazione acquisita rilasciato/a agli allievi che hanno completato il percorso.
- ✓ La condizione lavorativa del lavoratore sia mutata.
- ✓ L'azienda revochi l'adesione a FonTer nel periodo di utilizzo del Seminario, ovvero dalla data di presentazione della domanda di finanziamento sino alla scadenza del 30° giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione prevista per la richiesta di rimborso dell'attività formativa svolta.
- ✓ In caso di ente erogatore privo dei requisiti richiesti.
- ✓ In caso in cui non si verifichino tutte le condizioni indicate nelle presenti procedure e specificate anche nel Manuale di Gestione e Rendicontazione finalizzato alla determinazione del contributo ammesso a finanziamento.

13.1 Ulteriori vincoli

❖ Per le Aziende Beneficiarie

Il Seminario di cui al presente Avviso non può essere cumulato con altri finanziamenti, pubblici o anche provenienti da enti privati e conto formazione.

Resta inteso che è responsabilità esclusiva dell'ente erogatore e dall'azienda beneficiaria la verifica dell'effettivo possesso del requisito relativo al numero di dipendenti necessari per l'ottenimento del relativo finanziamento da parte di FonTer.

❖ Per gli Enti di Formazione/Agenzie Formative

Gli Enti di Formazione/Agenzie Formative possono presentare domande di contributo per conto delle aziende aderenti a FonTer per un ammontare **massimo pari al 20% della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna Macro Area**. Resta inteso che ciascun Ente di Formazione/Agenzia Formativa dovrà comunque rispettare il massimale previsto per dimensione del Seminario.

Qualora le richieste di finanziamento pervenute eccedano la disponibilità finanziaria disponibile per il presente Avviso, verranno prese in considerazione le domande in ordine cronologico di validazione in

piattaforma finanziabili per intero fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria stessa. Le altre domande pervenute verranno dichiarate Non Ammissibili senza alcun obbligo a carico di FonTer.

ART. 14 SALDO DEL FINANZIAMENTO

FonTer si impegna a saldare la somma ammessa al finanziamento entro il termine indicato nel Manuale di Gestione e Rendicontazione pubblicato sul sito del Fondo nella sezione dedicata all'Avviso in oggetto, previa verifica della correttezza e completezza della documentazione richiesta nella check list della rendicontazione.

ART. 15 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, nonché del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani/Progetti/Seminari Formativi, FonTer è il Titolare del trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa. I dati personali di contatto sono trattati per finalità connesse e strumentali alla raccolta di informazioni contrattuali e precontrattuali, e per l'esecuzione del rapporto contrattuale e/o di collaborazione, nonché per finalità connesse alla gestione delle relative obbligazioni (es. contabili e/o fiscali) e per compiti di natura tecnico-organizzativa. Le basi di legittimità di queste attività di trattamento possono includere la necessità contrattuale o le misure precontrattuali, ma anche elaborazioni, controlli e verifiche necessarie per l'adempimento di disposizioni derivanti da obblighi di legge. Altre attività, come il controllo della realizzazione del piano/progetto/seminario formativo, o del servizio/prodotto, la gestione dei sistemi di elaborazione elettronica, o delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattualizzato o in via di perfezionamento, possono essere fondate sul presupposto del legittimo interesse del Titolare del trattamento. Il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e della tutela dei diritti della riservatezza, e verrà eseguito con strumenti manuali, cartacei e automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Per ogni ulteriore informazione, si fa rinvio all'informativa pubblicata sul sito www.fonter.it. Per ogni questione inerente le tematiche di protezione dei dati personali, è possibile contattare il responsabile della protezione dei dati personali o Data Protection Officer - DPO: Avv. *Raoul Barsanti*, FonTer Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 - 00187 Roma, e-mail: privacy.dpo@fonter.it.

ART. 16 CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione), possono essere sottoposte a controlli e verifiche da parte di FonTer secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. È disposta la decadenza dal beneficio del Seminario formativo qualora dai controlli effettuati ai sensi DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia di false dichiarazioni.

ART. 17 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

L'attività seminariale finanziata da FonTer è soggetta a controlli, tali controlli saranno effettuati con la finalità di verificare lo stato di realizzazione dell'attività seminariale e il suo regolare svolgimento.

I controlli sono effettuati secondo quanto previsto dal Fondo e nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. Il Fondo potrà contattare i lavoratori che hanno usufruito dei seminari e l'azienda di appartenenza, al fine di raccogliere informazioni sulla qualità della formazione e più in generale sugli aspetti organizzativi e logistici. L'ente erogatore si impegna a consentire l'eventuale accesso all'aula, nella quale si tengono i seminari oggetto di finanziamento, a personale di FonTer e/o da esso delegato, al fine di effettuare visite in itinere sull'effettivo svolgimento secondo le modalità indicate nella domanda di ammissione al finanziamento. L'eventuale verifica in itinere sarà svolta in modo da non arrecare disturbo all'attività formativa e nel minor tempo possibile.

ART. 18 COMUNICAZIONI UFFICIALI

Tutte le comunicazioni destinate ad una pluralità di Enti di Formazione e/o di Aziende Beneficarie e/o di Soggetti Beneficiari verranno effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Fondo, sia nella Sezione “Notizie”, sia alla pagina dell’Avviso di riferimento. Tutte le comunicazioni dirette a destinatari specificamente individuati avverranno secondo le modalità specificate nelle presenti Procedure. Si raccomanda, pertanto, a tutti i soggetti interessati al presente Avviso di monitorare costantemente il citato sito istituzionale del Fondo al fine di essere sempre aggiornati circa le comunicazioni e gli